

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si è appreso come la polizia fosse già in possesso di notizie sui protagonisti del *blitz* in piazza S. Marco;

sembra ormai ovvio che i protagonisti di questa vicenda non sono un gruppo di balordi isolati, ma una ruota di un ingranaggio più complesso —:

per quali motivi il Governo non sia tempestivamente intervenuto per evitare un gesto simbolico, che potrebbe avere ripercussioni tragiche per l'Italia;

quali iniziative intendano adottare per evitare che si ripetano simili azioni.
(3-01091)

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.*
— Premesso che:

venerdì 9 maggio 1997 l'università La Sapienza è stata teatro di un grave attentato ad una studentessa;

ancora non si conosce il movente di un simile gesto;

una metropoli come Roma rischia sempre di entrare in una spirale di violenza:

quali iniziative intendano adottare per evitare che si ripetano fatti di questa gravità;

se non ritengano necessario un maggiore controllo, da parte delle forze dell'ordine, della città universitaria. (3-01092)

CONTENTO e ARMANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso il tribunale di Pordenone è attualmente in fase di celebrazione il processo penale a carico, tra gli altri, dell'ingegner Carlo De Benedetti, già presidente della « Ing. Olivetti & C. spa », di James Forley, all'epoca responsabile londinese della filiale della « Chase Investment Bank Ltd », di Lemart Ribohn, vicepresidente esecutivo della « AB Electrolux » di Stoccolma nonché di Edo Marri e Aldo Campanella della società « Sicef spa » con sede in Milano;

agli interessati viene contestato il reato di « frode fiscale » di cui all'articolo 4, lettera « f », del decreto-legge 10 luglio 1982 n. 429 e, comunque, quello di truffa aggravata ai danni dello Stato e ciò sulla scorta di un atto apparentemente volto a consentire la costituzione del diritto di usufrutto della Complast Holdings B.V. (società controllata dalla AB Electrolux) a favore della « Olivetti spa » sull'intero pacchetto azionario della « Industrie Zanussi spa », società con sede in Pordenone;

stando alla ricostruzione operata dal procuratore della Repubblica, i fatti materiali posti a base del presupposto impositivo sarebbero stati falsamente rappresentati costituendo ostacolo ad una corretta attività di controllo;

in sostanza, il negozio concluso tra le parti solo nella forma avrebbe costituito un'operazione riconducibile al noto fenomeno del *dividend stripping*, cioè di situazioni poste in essere con finalità elusive, da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione, a favore di società italiane con lo scopo, cioè, di ottenere un risparmio di imposta consistente nella tassazione, a titolo di acconto, nella misura del 10 per cento dei dividendi distribuiti e nel diritto al credito di imposta a favore del concessionario, a fronte di una tassazione a titolo di imposta a carico del cedente non residente normalmente pari al 32,4 per cento, salvo

differenti misure di aliquote secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni;

le commissioni tributarie, come quella di Ivrea, procedevano, in casi analoghi, all'annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della « Olivetti spa » ritenendo legittimo il contratto di usufrutto che comportava l'attribuzione alla « Olivetti » stessa del dividendo nonché dell'elemento addizionale costituito dal credito di imposta;

diversi uffici giudiziari, tra i quali la procura di Milano, risultano aver chiesto ed ottenuto l'archiviazione dei procedimenti penali trasmessi per competenza dall'autorità giudiziaria di Pordenone con la formula dell'insussistenza del fatto ritenendo cioè del tutto lecita l'operazione del « dividend stripping » in quanto mero fenomeno di elusione fiscale non vietato prima dell'intervento legislativo in tal senso operato con la legge 5 novembre 1992 n. 429;

dal procedimento penale all'esame del tribunale di Pordenone sembra emergere l'esistenza di una serie di lettere riservate destinate ad integrare l'apparente contratto di usufrutto di azioni vincolando, in verità, le parti e i mandatarî « Siref spa » e « Chase Bank » entro limiti preordinati tassativamente e tali da fare in modo che l'evoluzione del negozio non possa che seguire una strada obbligatoriamente tracciata dai contraenti fin dall'inizio;

per dirla in altri termini: predeterminato era il dividendo distribuito per l'anno 1990, quello per l'anno 1991 e quello per il 1992, mentre la Olivetti spa non poteva deliberare il godimento di dividendi superiori alle cifre prestabilite, ma semplicemente far cessare gli effetti del contratto attuando la retrocessione del diritto ad un prezzo predeterminato; il tutto, ovviamente garantito dal mandato fiduciario dato alla « Siref spa » vincolata ad esercitare il diritto di voto secondo le prescrizioni della Olivetti se ed in quanto confermate dalla società cedente (Complast Holdings); in caso di disparità di vedute, poi, le funzioni di « arbitratore »

venivano riconosciute alla « Chase Bank », la quale avrebbe determinato gli importi e le indennità concordate tra le parti fin dall'origine;

detti documenti sembrano smentire il contenuto apparente del contratto di usufrutto di azioni e rendono più che ragionevole a parere dell'interrogante ritenere che l'intera operazione sia stata concepita allo scopo determinante di far godere alla « Olivetti spa » l'enorme vantaggio costituito dall'utilizzo del credito di imposta spettante al percettore del dividendo delle azioni della « Zanussi spa »;

gli elementi emersi in sede dibattimentale paiono contribuire ad alimentare dubbi circa la linearità delle finalità della stipula dei contratti di usufrutto in questione, tenuto anche conto del fatto che essi sembrano - anche alla luce della corrispondenza acquisita agli atti - simulati e tesi a scambiare l'utilizzo di un credito d'imposta;

nel caso, il beneficio economico per la « Olivetti Spa » è stato di oltre 22 miliardi mentre risulterebbe anche provato il ricorso da parte di società del gruppo Olivetti o facenti capo, comunque, all'ingegner Carlo De Benedetti, a diverse operazioni di analogo contenuto;

non è azzardato ipotizzare che altre numerose società possano aver fatto ricorso allo stesso metodo soprattutto alla luce del fatto che l'operazione veniva considerata, negli ambienti della « Chase Bank », come un vero e proprio « prodotto finanziario » da collocare sul mercato;

conseguentemente, potrebbero appalesarsi meritevoli di un vaglio critico - nelle forme consentite dall'ordinamento - decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità giudiziaria che si sono limitate all'apparenza del fenomeno senza approfondirne gli aspetti dissimulati -;

se non intendano dare disposizioni, e quali, agli uffici finanziari e alle procure affinché siano svolti accertamenti o riaperte indagini alla luce di quanto emerso nel processo penale celebrato presso il

tribunale di Pordenone, anche al fine di evitare il compiersi di effetti estintivi;

se risultino adottati dai Ministri delle finanze in carica fino al 31 dicembre 1993, risoluzioni od altri atti di indirizzo in ordine al fenomeno del « dividend stripping », in quale occasione e di quale contenuto;

se risulti noto agli uffici finanziari competenti il numero delle operazioni di « dividend stripping » effettuate in Italia dal 1990 al 1992, l'ammontare dei crediti di imposta o, ancora, dei benefici economici conseguenti alle operazioni indicate e, in caso affermativo, quali ne siano le risultanze;

se siano in grado gli uffici competenti di conoscere i casi esaminati dalle commissioni tributarie e dall'autorità giudiziaria in materia, le parti interessate e l'esito dei relativi giudizi e, in caso affermativo, quali ne siano le risultanze;

se non intendano disporre apposite ispezioni per verificare l'operato degli uffici interessati da accertamenti tributari o da indagini di rilievo penale in occasione di operazioni di « dividend stripping » anche al fine di acclarare le modalità con le quali sono stati effettuati gli accertamenti o le indagini in materia e con riferimento all'esito degli stessi;

se risulti accertato che tali operazioni siano state effettuate da altre società del gruppo « Olivetti » o, comunque, facenti capo all'ingegner Carlo De Benedetti e, in caso affermativo, da quali, con chi poste in essere e per quali importi. (3-01093)

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gli imprenditori italiani operanti in Albania allo stato vivono in condizioni di grave disagio a causa dell'assoluta mancanza di protezione per sé, per le proprie famiglie e per i propri dipendenti;

la mafia albanese quotidianamente pone in essere ricatti sugli imprenditori italiani, cui viene chiesto di pagare una cospicua tangente per garantirsi l'incolumità fisica;

nella trasformazione vi sono circa duecentoventi operatori italiani, con sessantamila occupati albanesi;

nella trasformazione di materie prime albanesi vi sono settantacinque aziende italiane, con tredicimila occupati albanesi;

novanta sono le aziende produttrici per il mercato interno albanese con ottomila addetti albanesi e sono distribuite nelle principali città (Tirana, Valona, Durazzo e Scutari);

in microaziende, aziende individuali o artigianali, sono circa duecento gli operatori italiani, con tremila addetti albanesi;

il fabbisogno finanziario delle singole aziende già operanti in Albania si può distinguere per operazioni di rifinanziamento degli impianti da sostituire o di capitale circolante, per sopperire alla mancanza di liquidità dovuta al fermo delle attività nel periodo della crisi;

le procedure delle organizzazioni finanziarie consentono l'accesso ai finanziamenti solo ad alcune aziende strutturate e per importi superiori ai cinquecentomila dollari, nel mentre le più piccole e per importi sino a duecentomila dollari ne sono escluse;

se non sia opportuno considerare iniziative come ad esempio la costituzione di un fondo speciale di quaranta milioni di dollari, come richiesto dal comitato consultivo degli imprenditori italiani operanti in Albania, cui possono contribuire Bers, Bei, Banca Mediocredito Cooperativo Italiana, Phare, che, attraverso le normali procedure di affidamento del credito, possa finanziare a medio termine (tre-cinque anni) piccole e medie aziende per importi sino a trecentomila dollari;

se non sia opportuno costituire contestualmente un comitato di sorveglianza sulla gestione di tale fondo, su indicazione del Parlamento italiano;

se non ritenga utile costituire, per la garanzia relativa alla restituzione di detti finanziamenti, un fondo-rischi di importo pari ad un terzo del fondo speciale;

se non si intenda promuovere l'istituzione per gli interventi immediati, un capitolo *ad hoc* sul bilancio del ministero del tesoro pari a cinquanta miliardi e con fondi provenienti dalla cooperazione internazionale;

se non si intenda infine richiedere dall'Onu l'ampliamento del mandato della forza di pace anche per azioni di controllo e di bonifica del territorio, in collaborazione con le forze dell'ordine albanesi, ove queste non fossero in grado di assicurare l'ordine pubblico. (3-01094)

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che nella notte tra il 7 e l'8 maggio 1997 un sedicente gruppo armato, inneggiante al cosiddetto « veneto serenissimo governo » ha occupato il campanile di S. Marco a Venezia —:

come gli organi investigativi addetti alla sicurezza dello Stato non siano riusciti a intervenire in precedenza, mentre nei dintorni di Padova e di altre province del Veneto si preparava l'azione dimostrativa, nonché come non siano riusciti ad intercettare e a bloccare le frequenti interruzioni del servizio pubblico televisivo che, con messaggi ripetuti, invitavano alla secessione del Veneto;

se risultino in atto azioni volte ad individuare i mandanti, i finanziatori e la rete di organizzazioni sottostanti;

se il Ministro abbia dato disposizioni rigorose affinché la vigilanza e il controllo degli addetti alla sicurezza siano davvero preventivi, puntuali ed efficaci;

quali azioni politiche intenda adottare per fronteggiare e bloccare il diffondersi di quella cultura di tanti cattivi maestri, che portano la precisa responsabilità politica e morale di avere incitato e di sostenere l'insorgere di atteggiamenti sempre più radicali ed estremisti tra cittadini, favorendo il non rispetto delle istituzioni, la non necessaria applicazione di certe leggi, l'istigazione ripetuta a un possibile uso della violenza:

se il Governo non intenda divenire conoscitore più consapevole e attento del reale, esteso e profondo disagio economico, amministrativo e fiscale del nord e del nord est in particolare, promuovendo atti concreti e celeri che superino i grandi ritardi e le pesanti incertezze nel processo di modernizzazione dello Stato, oltre alle inadempienze delle istituzioni preposte alle decisioni riguardanti le infrastrutture, il fisco, il credito, le normative pubbliche generali e la loro applicazione;

se nella distribuzione dei fondi statali, in particolare per infrastrutture, opere e servizi pubblici, il Governo non intenda correggere quei criteri adottati negli ultimi anni, che sono stati parziali e iniqui per quanto riguarda il Veneto. (3-01095)